

VISTI

- Il d.lgs 502/92 e s.m.i. con particolare riguardo all'art. 12 bis commi 4, 5, 6 relativi ai programmi di ricerca sanitaria;
- Il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 che prevede l'opportunità di svolgere l'analisi HTA sui dispositivi medici;
- la legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 che all'art. 60 prevede, al fine di migliorare l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza del servizio, la promozione della ricerca ed innovazione tecnologica;

RICHIAMATI

- la dCR n. 22 del 30/09/2009 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011", con la quale si istituisce, tra le altre, la rete HTA nell'ambito delle c.d. reti di sistema;
- la dGR n. 1879 del 22/12/2009 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011. Costituzione Comitato tecnico e gruppi di coordinamento delle reti tematiche";
- la dGR n. 277 del 09/02/2010 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011. Aggiornamento elenco dei gruppi di coordinamento delle reti tematiche";
- la dGR n. 225 del 04/03/2011 ad oggetto "Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): elementi attuativi e metodologici" che delibera in particolare quanto segue:
 - il documento "Linee attuative e metodologiche della rete regionale HTA " per l'introduzione dell'HTA nel SSR, in particolare declinando obiettivi, finalità, organizzazione e schema operativo che dovrà essere seguito sia dagli organi regionali sia dalle aziende sanitarie;
 - la modulistica proposta per i report di mini hta, di cui all'allegato 2 della citata delibera;
 - le Aziende, a decorrere dal mese di aprile 2011, sono tenute ad inviare alla segreteria scientifica della rete HTA i report relativi alle proposte di acquisizione di ogni nuova tecnologia secondo la definizione dell'allegato 1) della citata delibera con esclusione dei farmaci;
 - la segreteria scientifica della rete HTA comunicherà entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di acquisizione e del relativo report HTA all'Azienda proponente ed al Dipartimento la necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla tecnologia proposta;
 - l'azienda proponente non potrà procedere all'acquisizione della tecnologia senza il nulla osta del Dipartimento; trascorsi 30 giorni senza ricevere alcun rilievo da parte della segreteria scientifica, l'Azienda proponente può procedere all'acquisizione della tecnologia.
- la dGR n. 267 del 15/03/2013 ad oggetto "Aggiornamento Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA). Modifica dGr n. 277/2010";
- la dGR n. 710 del 13/06/2014 ad oggetto "Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): individuazione dei criteri per una appropriata allocazione delle attrezzature di Acceleratori Lineari (Linac) e TC";
- la dGR n. 1508 del 05/12/2014 ad oggetto "Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): individuazione dei criteri per una appropriata allocazione delle attrezzature di Risonanze magnetiche";
- la dGR n. 328 del 20/03/2015 ad oggetto "Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): individuazione dei criteri per una appropriata allocazione degli Ecografi";
- la dGR n. 1300 del 27/11/2015 ad oggetto "Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): individuazione dei criteri per una appropriata allocazione delle attrezzature di Mammografi e VABB";
- la dGR n. 531 del 10/06/2016 ad oggetto " Disposizioni relative alla Rete regionale Health Technology Assessment (HTA)";

CONSIDERATO CHE la rete HTA ha il mandato di individuare criteri di obsolescenza di alcune grandi apparecchiature, verificarne la distribuzione sul territorio ligure e l'adeguatezza al fabbisogno, nonché proporre eventuali azioni correttive;

CONSIDERATO CHE la dGR n. 267 del 15/03/2013 prevede che il coordinatore della rete HTA possa chiedere la partecipazione al gruppo di specifiche professionalità del SSR ligure che si rendessero necessarie per specifiche e particolari tematiche;

CONSIDERATO CHE i lavori di elaborazione dei suddetti criteri, hanno riguardato inizialmente le apparecchiature Acceleratori Lineari (Linac), TC, Risonanze magnetiche ed Ecografi, con la predisposizione da parte della rete HTA dei documenti "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol. 1 Acceleratori Lineari (Linac)", "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol. 2 – TC" "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature – Vol. 3 Risonanze magnetiche", "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature – Vol. 4 Ecografi", "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature - Vol. 5 Mammografi e VABB", approvati con deliberazioni regionali;

CONSIDERATO CHE i lavori di elaborazione dei suddetti criteri hanno successivamente riguardato gli Angiografi e che proseguiranno con valutazioni successive, anche per altre grandi apparecchiature e saranno oggetto di deliberazione regionale;

CONSIDERATO CHE la rete HTA ha utilizzato per la elaborazione del documento degli Angiografi i dati del censimento regionale delle apparecchiature, integrandoli con ulteriori dati richiesti alle aziende in fase di studio dei criteri;

PRESO ATTO CHE la rete HTA, al termine dei suddetti lavori, ha prodotto il seguente documento "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature - Vol. 6 Angiografi";

PRESO ATTO CHE il citato documento con nota prot. n. PG/2016/319556 del 21/12/2016 ad oggetto "Trasmissione documento "Vol.6 - Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature - Angiografi " è stato sottoposto a valutazione delle Aziende Sanitarie;

PRESO ATTO CHE alcune Aziende sanitarie hanno inviato le proprie osservazioni e che la rete HTA ha integrato il Volume tenendo in considerazione queste ultime;

RITENUTO PERTANTO

- di approvare il seguente documento: "Criteri per l'appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature - Vol. 6 Angiografi " di cui all'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, le proposte di acquisizione ai sensi della DGR n.225/2011, presentate dalle Aziende Sanitarie, di apparecchiature Angiografi e la successiva valutazione da parte della rete HTA dovranno essere effettuate in coerenza con i criteri di appropriatezza contenuti nel citato documento;
- di stabilire che le proposte di acquisizione di cui sopra dovranno essere effettuate a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse (fondi europei, statali, regionali o provenienti da donazioni);
- di stabilire che i criteri di obsolescenza ed appropriatezza allocativa, riportati nel citato documento, devono essere presi in considerazione dalle Aziende Sanitarie anche in occasione di sottoscrizione di eventuali contratti con soggetti erogatori privati, ancorchè autorizzati, allo scopo di adeguare l'offerta al fabbisogno;
- di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di criteri di obsolescenza di altre tipologie di grandi apparecchiature;

RITENUTO infine di prevedere che tutte le richieste di acquisto di nuove tecnologie inoltrate ad A.Li.Sa – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria/Centrale Regionale Acquisti dovranno essere correlate di copia della proposta di acquisizione inoltrata alla segreteria scientifica della rete HTA comprensiva della eventuale risposta;

Su proposta del Vicepresidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie, Terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il documento “ Criteri per l’appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature - Vol. 6 Angiografi” di cui all’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, le proposte di acquisizione ai sensi della DGR n.225/2011, presentate dalle Aziende Sanitarie, di apparecchiature Angiografi e la successiva valutazione da parte della rete HTA dovranno essere effettuate in coerenza con i criteri di appropriatezza contenuti nel documento di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che le proposte di acquisizione di cui sopra dovranno essere effettuate a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse (fondi europei, statali, regionali o provenienti da donazioni);
- 4) di stabilire che i criteri di obsolescenza ed appropriatezza allocativa, riportati nel documento di cui al punto 1), devono essere presi in considerazione dalle Aziende Sanitarie anche in occasione di sottoscrizione di eventuali contratti con soggetti erogatori privati, ancorchè autorizzati, allo scopo di adeguare l’offerta al fabbisogno;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di criteri di obsolescenza di altre tipologie di grandi apparecchiature;
- 6) di stabilire che tutte le richieste di acquisto di nuove tecnologie inoltrate ad A.Li.Sa – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria /Centrale Regionale Acquisti dovranno essere correlate di copia della proposta di acquisizione inoltrata alla segreteria scientifica della rete HTA comprensiva della eventuale risposta;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della regione www.regione.liguria.it e sul sito www.liguriainformasalute.it.